



## ENTRO IL 16 GIUGNO IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IMU 2021

Per l'anno 2021 restano confermate le aliquote 2020 così come sotto specificate

### ALIQUOTE 2021

#### Aliquota differenziata del 6,00 per mille

Unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse

#### Aliquota ordinaria del 10,60 per mille

Per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili posseduti in aggiunta o diversi dall'abitazione principale ad eccezione della categoria D/10 in quanto esente

#### Aliquota ordinaria dell' 1 per mille

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale

#### Aliquota ordinaria del 2,5 per mille

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

#### Detrazione

In base all'art. 13 comma 10 del D.L. 201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale, (ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

#### Riduzioni

del 25% della base imponibile per i contratti stipulati ai sensi della L. 431/98

del 50% della base imponibile per i fabbricati concessi in comodato gratuito a familiari di 1° grado

Per usufruire di tali riduzioni il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU con i contratti allegati entro giugno 2022

#### Esenzioni

Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni, ostelli, agriturismi, bed & breakfast, residence, campeggi, villaggi turistici, rifugi, colonie marine e montane) a condizione, però, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Infine, sono esclusi dal versamento della 1<sup>a</sup> rata IMU gli immobili aventi i requisiti previsti dal Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021